

Comune di Venezia – Contratti  
IMPOSTA DI BOLLO  
assolta in modo virtuale  
Aut. Intend. di Finanza Venezia  
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

N. 131591 Repertorio Municipale

**CONTRATTO D'APPALTO**

**PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA NIDO DELFINO – LIDO DI VENEZIA - GARA N. 28/2023 - C.I. 15144 - CIG: 97410264F3- CUP: F77G22000030006**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre il giorno 19 (diciannove) del mese di luglio, nella Sede Municipale di Venezia, Via Palazzo 1.

Davanti a me, Dott. Francesco Vergine, Vice Segretario Vicario del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 14 D.lgs. n. 50/2016, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) Ing. Francesco Resta, nato OMISSIS in qualità di Legale Rappresentante della Società **IMPRESA RESTA S.r.l.**, corrente in via Camillo Rosalba n. 59 – 70124 Bari - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 08220980729 - nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

**E**

b) Arch. Silvia Loreto, nata OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI VENEZIA, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Edilizia Comunale Venezia

Centro Storico e Isole, domiciliata, per la carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272, nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Vice Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

### **PREMESSO**

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 21/03/2023, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento C.I. 15144 denominato "Intervento di Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza - Nido Delfino Lido di Venezia";

- che con determinazione dirigenziale n. 752 del 29/03/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'intervento sopra indicato, per un importo complessivo di lavori da appaltare pari a € 837.000,00 (o.f.e.), di cui € 727.000,00 a misura soggetti a ribasso, € 70.000,00 quali opere in economia ed € 40.000,00 quali oneri per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell'operatore economico con procedura aperta secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e contratto da stipulare a misura, come definito all'art. 3 comma 1, lett. eeeee) ai sensi dell'art. 59 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016;

- che con determinazione dirigenziale n. 1267 del 30 maggio 2023, sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 28/04/2023, n. 2 e 3 del 05/05/2023, n. 4 del 11/05/2023, n. 5 del 16/05/2023 e sono stati aggiudicati i lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € 757.030,00, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al 11% sull'importo a base di gara;
- che con determinazione dirigenziale n. 1359 del 07 giugno 2023 è stata rettificata la determinazione di cui sopra limitatamente al verbale n. 4 che, per mero errore materiale, presentava un refuso e nel contempo confermati tutti i contenuti della determinazione 1267/2023;
- che ai sensi della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025 del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del Dirigente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara;
- che i lavori oggetto dell'appalto contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del PNRR di cui alla Missione 4 - Istruzione e Ricerca – componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
- che, al fine di rispettare i principi del D.N.S.H. è stato richiesto all'appaltatore di fornire le eventuali certificazioni ambientali individuate nel Capitolato tecnico, che l'operatore ha dichiarato di possedere e che sono state oggetto di verifica da parte della Commissione di gara.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara e sulla base dell'offerta tecnica, che vengono espressamente richiamate, ancorché qui non materialmente allegate e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
2. L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto.

### **Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto – Elaborati progettuali**

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Computo metrico estimativo (salvo per quanto previsto al comma 2 del presente articolo), integranti il progetto e il presente contratto nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e degli elaborati descrittivi di cui consiste il Progetto Esecutivo: documenti tutti riportati nell'Elenco Elaborati, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferi-

mento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali , nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara relativamente alla parte di lavoro "a corpo", se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 7 del presente contratto. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono i prezzi contrattuali.

### **Articolo 3. Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a **€ 757.030,00** (diconsi Euro settecentocinquantasettemilatrenta/00) di cui:

€ 647.030,00 per lavori veri e propri;

€ 40.000,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

€ 70.000,00 per lavori in economia.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

### **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.

2. Si richiamano espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 4 e l'art. 6 del capitolato generale d'appalto per quanto

concerne rispettivamente la condotta personale dei lavori da parte dell'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti , nonché la direzione dei cantieri.

**Articolo 5. Termini per l'inizio, l'esecuzione e l'ultimazione  
dell'esecuzione dei lavori**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 lett. a) L. 120/20 di conversione del D. L. 76/2020 e s.m.i., i lavori sono iniziati in via di urgenza giusto verbale di consegna dei lavori PG n. 314102 del 30/06/2023.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, come da offerta tempo presentata in sede di gara, è fissato in complessivi 211 (duecentoundici) giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e articolati secondo il cronoprogramma di cui all'offerta medesima. Nel periodo in cui non sarà possibile svolgere attività lavorative in quanto la scuola svolge attività didattiche verrà redatto verbale di sospensione che fisserà i termini di ripresa come previsto nel cronoprogramma dei lavori.
3. Trovano applicazione, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e programma esecutivo dei lavori, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 27 del Capitolato speciale d'Appalto.
4. L'appaltatore si impegna al rispetto delle milestones stabilite dall'addendum all'accordo di concessione del finanziamento, così come specificate all'art. 1.5 del Capitolato speciale d'appalto.
5. L'Appaltatore è tenuto a dare evidenza scritta del rispetto del succitato cronoprogramma alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento con cadenza mensile a partire dalla consegna dei lavori e,

in ogni caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante anche con cadenza inferiore, al fine di consentire alla Direzione Lavori un monitoraggio costante dell'andamento delle lavorazioni funzionale alla verifica del rispetto del cronoprogramma.

6. Il rispetto dei termini sopraindicati è necessario per garantire quanto previsto, con riferimento ai termini di attuazione del progetto, dall'accordo di concessione del finanziamento e dai relativi addenda, parti integranti del presente contratto, connessi all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno.

7. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel bando di gara come eventualmente modificato a seguito dell'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille (euro sei e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che la progettazione e l'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare complessivamente euro 28.818,00 (corrispondente alla voce imprevisti del quadro economico dell'intervento), come previsto dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Articolo 5 bis. Pari opportunità e inclusione lavorativa; rispetto vincoli DNSH**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, nel caso di assunzione di personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'Affidatario si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, l'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate dalle apposite schede operative, consegnando al Direttore dei Lavori la



documentazione idonea ad attestare il rispetto delle suddette condizioni al fine di consentire a quest'ultimo, in occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH.

### **Articolo 6. Penali**

1. Al fine di rispettare quanto previsto, con riferimento ai termini di attuazione del progetto, dall'art. 4 dell'accordo di concessione del finanziamento e dai relativi addenda, qualora l'esecuzione delle opere, venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti per cause imputabili all'appaltatore, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel cronoprogramma è applicata, ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'appalto, una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € 757,03=.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, la penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei medesimi, in ragione del 10% (dieci per cento) della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

5. Qualora l'Affidatario, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% complessivamente all'occupazione giovanile e a quella femminile, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo, pari a € 757,03. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento di tale violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

6. Una penale di eguale importo sarà applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 bis comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

7. L'importo complessivo delle penali di cui presente articolo, calcolate ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, non può superare complessivamente il 20% dell'importo dell'appalto.

### **Articolo 7. Modifiche o varianti in corso d’opera**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi del succitato articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 8. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. La modalità di pagamento è disciplinata dal Capo 4 del Capitolato speciale d’appalto.
2. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. Si richiama espressamente l’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella dichiarazione in data 13/06/2023 che costituisce parte integrante del presente contratto.
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di avan-

zamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

5. Si richiama espressamente, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 34 del Capitolato speciale d'appalto.

### **Articolo 9. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 8.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati, oltre che con i subappaltatori ,

anche con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla sopra citata legge n. 136/2010 od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

#### **Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di collaudo.

2. Ai sensi dell'art. 67 del Capitolato speciale d'appalto, il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di dodici mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 11. Recesso e risoluzione del contratto**

1. La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 109 D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e i termini in esso previsti.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti dagli artt. 24, 27, 33, 47 e 65 del Capitolato speciale d'appalto.

#### **Articolo 11. Definizione delle controversie.**

1. La definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

#### **Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, nonché un piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente punto 1, formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare l'adempimento previsto dall'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimi, degli obblighi di sicurezza.

### **Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità**

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso in data 26/05/2023 la comunicazione antimafia, con nota Prot. n. PR\_BAUTG\_Ingresso\_0070310\_20230522.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati



nell'allegato C al sopra citato "Protocollo di legalità" allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore a inizio lavori è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al sopra citato "Protocollo di legalità" allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

8. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei di-

rigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

#### **Articolo 14. Subappalto**

1. I lavori che l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli relativi alle seguenti categorie:

- OG1- Edifici civili e industriali (prevalente);
- OG30- Impianti elettrici;
- OS28- Impianti termici e di condizionamento;
- OS3- Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie.

2. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare di gara.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

#### **Articolo 15. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 10076719001786 emessa in data 5 giugno 2023 dalla Società Bene Assicurazioni S.p.A. Agenzia Orizzonte Insurance S.r.l. per l'importo di € 33.310,00, ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, in quanto in possesso delle seguenti certificazioni:

- certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 con scadenza 27 maggio 2024;
- certificazione del sistema di qualità ISO 14001:2015 con scadenza 26 novembre 2023.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall’art. 103, comma

5 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 16. Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza numero 10076790000557 emessa in data 12 giugno 2023 dalla società Bene Assicurazioni S.p.A. agenzia Orizzonte Insurance S.r.l., con scadenza 01 luglio 2024 per i lavori e 01/07/2026 per la manutenzione, con i seguenti massimali:

- partita 1 € 757.030,00
- partita 2 € 50.000,00.

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero 10076790000557 emessa in data 12 giugno 2023 dalla società Bene Assicurazioni S.p.A. agenzia Orizzonte Insurance S.r.l., con un massimale di € 1.500.000,00 e con scadenza 01 luglio 2024.

4. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle efficaci e valide. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dei lavori

ri, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

**Articolo. 17. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno da ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13/04/2023.
2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con la di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **Articolo 18. Documenti richiamati nel contratto**

1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e accettare:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto applicabile;
- la determinazione dirigenziale n. 1267 del 30 maggio 2023 con allegati i verbali di gara;
- le dichiarazioni di cui all'art. 8 comma 3;
- gli elaborati progettuali grafici, e descrittivi parte integrante del Progetto esecutivo a base di gara di cui all'Elenco Elaborati (allegato D);
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e i Piani Operativi di Sicurezza (POS);
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;
- l'accordo di concessione di finanziamento sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Venezia e i relativi addenda.

### **Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, nel regolamento generale approvato con DPR 05/10/2010, n. 207, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti ancora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel D.M. del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

### **Articolo 20. Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

### **Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Vice Segretario Generale Vicario, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 25 fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante e viene conservato nell'archivio digitale a cura del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato.

Il Legale Rappresentante dell'impresa – ing. Francesco Resta



Comune di Venezia – Contratti  
IMPOSTA DI BOLLO  
assolta in modo virtuale  
Aut. Intend. di Finanza Venezia  
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

Il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – arch. Silvia  
Loreto

Il Vice Segretario Generale Vicario– Dott. Francesco Vergine